

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Versione del 24/03/21



Indice

A.	Premessa	4
B.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	4
В	1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazi	oni 4
В	2 Le sanzioni previste	5
	3 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrati ll'ente	
C.	Modello di organizzazione, di gestione e controllo	7
(1 Modello di riferimento	7
(2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	8
(3 Elementi fondamentali del Modello	9
(4 Modello e Codice Etico	10
(5 Responsabilità dell'adozione, della concreta attuazione, della verifica e delle successive modifiche del Modell	o11
D.	Aree e processi aziendali a potenziale "rischio - reato"	12
I re	ti tributari introdotti dall'art. 39 del D.L. n. 124/2019, convertito in L. 157/2019 sono riconducibili ai r a condotta, a consumazione istantanea, qualificati come delitti:	eati di
- di	hiarativi finalizzati ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;	15
- fa	sa fatturazione;	15
- di	occultamento o distruzione di documenti contabili;	15
- di	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.	15
E.	Protocolli	16
E	Procedure operative predisposte ed attuate dalla Società	16
E	2 Regole Comportamentali	18
F.	estione delle risorse finanziarie	26
G.	Organismo di Vigilanza	26
(1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza	26
(2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	27
(3 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari	29
(4 Canale per le segnalazioni (c.d. Whistleblowing)	29
H.	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	30
ŀ	1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	30
F	2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	31
ŀ	3 Deleghe e Procure	31
	ll'Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adotta alRevi ed ogni modifica che intervenga sullo stesso	
I.	1 Sistema Sanzionatorio	31
I	Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti	31
I	Misure nei confronti dei dirigenti	32
ī	Misure nei confronti degli Amministratori	33



I.	4 Mis	sure nei confronti dei Soci con prestazione accessoria	33
I.	5 Mis	sure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi	33
		ione e informazione	
J.	1 Forma	azione del personale	34
-		nativa a collaboratori ed altri soggetti terzi	

Allegati

- 1. Struttura Organizzativa
- 2. Manuale di Revisione
- 3. Codice Etico
- 4. Manuale delle Procedure Direzionali
- 5. Appendice dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001



A. Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i., allo scopo di descrivere in forma organizzata le regole, le procedure e le norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione di ItalRevi S.p.A.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo di ItalRevi S.p.A. (di seguito anche "ItalRevi") è, infatti, costituito da dettagliate regole e procedure elaborate sulla scorta delle norme di legge e dai documenti emessi dalle associazioni di categorie italiane ed estere, data anche la tipologia di attività svolte da ItalRevi.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei soci, dei dipendenti e di chiunque operi per conto di ItalRevi S.p.A. in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse (a mero titolo esemplificativo rientrano in quest'ultima categoria i collaboratori esterni, i fornitori, etc.); i soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

B. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

B.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona



fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti famiglie di reato:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 D.lgs. 231/01);
- b) reati in materia societaria (art. 25-ter D.lgs. 231/01),
- c) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01);
- d) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/01);
- e) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01);
- f) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/01);
- g) delitti contro l'industria e il commercio, delitti di violazione del diritto d'autore (art. 25 bis e art. 25bis.1 D.lgs.231/01);
- h) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/01),
- i) abusi di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01);
- j) induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/01);
- k) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/01);
- l) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.lgs. 231/01);
- m) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs.231/01);
- n) reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01);
- o) reati di emersione dei lavoratori irregolari (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01).
- p) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/01)
- q) reati tributari (art. 25-quinquies decies D.lgs. 231/01)
- r) reati di Contrabbando (25 sexies decies D.lgs. 231/01)

Per una più ampia trattazione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, si rinvia all'Appendice (Allegato 1).

B.2 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

■ Sanzioni pecuniarie



- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

In particolare, le principali sanzioni interdittive, non applicabili in caso di reati societari di cui all'art. 25-ter, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B.3 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato "Modello"), ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in



ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

C. Modello di organizzazione, di gestione e controllo

C.1 Modello di riferimento

Il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Italrevi SpA è costituito dalle seguenti componenti:

- Struttura organizzativa: la società dispone di un organigramma dettagliato della

struttura e delle funzioni amministrative, che garantiscono una adeguata distribuzione dei compiti e separazione delle

responsabilità;

- Manuale di Revisione: la società ha specificatamente elaborato un Manuale della

Revisione attraverso il quale viene regolamentata l'attività di revisione, la valutazione e la prevenzione dei rischi professionali, le procedure tecniche di lavoro, l'indipendenza professionale ed il rispetto della normativa collegata ai bilanci

aziendali;

- Codice Etico: Italrevi ha elaborato un codice Etico cha sarà portato

all'attenzione di tutto il personale, anche attraverso specifici

corsi di formazione;

- <u>Procedure operative</u>: Italrevi regola le proprie attività di carattere generale con

specifiche procedure, contenute nel Manuale delle Procedure Direzionali, che sono consultabili sulla intranet aziendale.

- Procedure contabili e di Controllo di Gestione: Italrevi utilizza per le attività contabili

e di controllo di gestione specifiche procedure della società GMG Srl con cui ha in essere un rapporto di "service". I servizi di tale società sono certificati ai sensi della ISO

9001:2015;

- <u>Disposizioni e</u>


Comunicazioni Interne: una serie di disposizioni e comunicazioni vengono emanate

dagli amministratori con lo scopo di regolamentare e

disciplinare l'organizzazione interna.



Di seguito si espone un quadro di sintesi del modello organizzativo:



Naturalmente il modello delineato sarà monitorato e soggetto ad aggiornamento in relazione alle esigenze della società e delle attività dell'Organismo di Vigilanza nominato.

C.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

ItalRevi, al fine di ribadire che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di aver strutturato un modello di organizzazione, di gestione e di controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto.

Ciò nonostante allo scopo di mantenere il proprio modello organizzativo di gestione e di controllo aggiornato rispetto alle modifiche che stanno intercorrendo nelle normative italiane ed estere, ItalRevi ha ritenuto di riorganizzare il proprio sistema procedurale.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico (Allegato 2), è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Collaboratori esterni a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, attraverso la riorganizzazione della propria struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/01, ItalRevi si propone di perseguire le seguenti principali finalità:



- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ItalRevi nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ItalRevi, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali ItalRevi si attiene nell'esercizio della attività aziendale;
- consentire alla società, grazie ad un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività a rischio e all'implementazione di procedure e strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

C.3 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, gli elementi fondamentali del Modello di organizzazione, di gestione e di controllo di ItalRevi possono essere così brevemente riassunti:

- mappa delle attività aziendali "*critiche*" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- struttura organizzativa aziendale, di chiara ed organica attribuzione dei compiti e di segregazione delle responsabilità;
- principi etici da applicare ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiedere ai principali fornitori, subappaltatori e Collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV") e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ulteriori attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
- responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).
- Previsione di canali alternativi di segnalazione di fatti non conformi e/o illeciti volti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, il cosiddetto *Whistleblowing*.



C.4 Modello e Codice Etico

ItalRevi ha raccolto in un Codice Etico regole di condotta già radicate nella prassi della sua attività professionale a riconferma della volontà societaria di assumere obblighi di autodisciplina che, accanto al pieno rispetto della normativa vigente, definiscano comportamenti ed impegni che travalicano le suddette leggi.

ItalRevi si è focalizzata al perseguimento del più alto livello di servizio offerto in termini di Etica, Integrità e Qualità, facendo di questi tre principi i cardini delle attività aziendali.

Il codice si qualifica come un'assunzione di responsabilità nei confronti del mercato, in termini di obblighi comportamentali da assumere al fine di garantirne gli interessi e quale risposta alla fiducia che il mercato ripone nell'organizzazione ItalRevi.

Il Codice Etico, pertanto, fornisce ai Soci ed ai dipendenti linee guida comportamentali, cui gli stessi devono attenersi nello svolgimento della propria attività, nell'ottica superiore di ottenere, mantenere ed accrescere nel tempo la fiducia del mercato.

Il Codice Etico è un documento ufficiale che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che l'Ente attribuisce a tutti coloro che operano all'interno di esso e che sono, quindi, "portatori del suo interesse" (soggetti in posizione apicale, dipendenti, ecc.). Tali diritti e doveri ribadiscono quanto indicato, tra l'altro, nell'insieme di norme e regolamenti, nazionali e internazionali, che governano l'attività professionale propria di ItalRevi¹.

La funzione del Codice Etico è di promuovere o di vietare determinati comportamenti e prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza dell'Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

ItalRevi ha definito, anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, i principi etici volti a definire la necessità di:

- rispettare le leggi vigenti, il Codice Etico stesso, i regolamenti interni e, relativamente alle attività di revisione, le norme di deontologia professionale;
- improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori terzi, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle norme previste dal Codice Etico, nonché delle procedure a presidio dei valori;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il rispetto delle misure indicate nel modello.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato da

_

¹ Si tratta di testi normativi e regolamenti che richiedono che l'attività di Revisione sia svolta secondo specifiche regole etiche. Tra queste possiamo richiamare norme di legge e linee guida a regolamentazione dei mercati Italiani ed Esteri (CONSOB e U.S. Sec's Guidelines), principi di revisione e documenti di ricerca emessi dalle associazioni di categoria (Assirevi, IFAC, CNDC...).



ItalRevi, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che ItalRevi riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Codice Etico, a cui si rimanda, come previsto all'art.6, co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

C.5 Responsabilità dell'adozione, della concreta attuazione, della verifica e delle successive modifiche del Modello

L'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente". L'adozione dello stesso, così come la nomina dell'Organismo di Vigilanza, è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che provvede mediante delibera consiliare. Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari, per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima.

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla gestione della Società, che periodicamente riferisce al Consiglio sulla natura delle modifiche apportate.

L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dal Management aziendale, vale a dire dai responsabili delle varie funzioni della Società, in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree a rischio.

In particolare, è responsabilità del Management aziendale, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, trasferire ai propri collaboratori la consapevolezza delle situazioni a rischio-reato, nonché impartire direttive circa le modalità operative di svolgimento dei compiti assegnati, in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività.



Le attività di verifica del modello competono all'Organismo di Vigilanza ed includono le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche sugli atti: periodicamente, si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da ItalRevi in aree di attività "a rischio";
- <u>verifiche del sistema di controlli preventivi</u>: periodicamente, deve essere verificato l'effettivo funzionamento del sistema di controlli preventivi esistente e la concreta applicazione delle procedure aziendali, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Tali attività di verifica devono includere, fra le altre, le seguenti:
 - o <u>verifica periodica</u>, da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle Funzioni² competenti, del sistema delle deleghe di poteri autorizzativi e di firma in vigore e della sua coerenza con tutto il sistema organizzativo, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica e/o le mansioni non corrispondano o non siano coerenti con i poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
 - o <u>valutazione periodica dell'adeguatezza</u>, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio, con riguardo alle modifiche, integrazioni o emissioni di nuove procedure di cui l'Organismo di Vigilanza sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- <u>verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno</u>, delle azioni intraprese dai soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza, ovvero da soggetti terzi da questo incaricati o dalle Funzioni interne di volta in volta delegate dall'Organismo medesimo. L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili carenze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, deve essere incluso nel rapporto periodico che l'Organismo predispone per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.

D. Aree e processi aziendali a potenziale "rischio - reato"

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 6 co 2 lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività e i processi aziendali individuabili come a "rischio - reato", ovvero nel cui ambito possono essere presenti rischi potenziali di commissione di reato previsti dal Decreto³, caratterizzati in base alla tipologia di reato⁴.

AREE A "RISCHIO REATO"

REATI CONNESSI A RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

_

² Si rimanda per un maggior dettaglio al paragrafo G.

³ Per una più ampia trattazione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, si rinvia all'Appendice (Allegato 1).

⁴ Si precisa a tal fine che non sono stati rilevati aree di attività o processi aziendali a rischio per i reati previsti dagli artt. 25 bis, 25 quater e 25 quinques



Si annoverano in questa categoria i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri) in relazione a:

- 1. Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattative private e partecipazione a gare
- 2. Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici
- 3. Gestione degli adempimenti presso gli uffici pubblici
- 4. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in occasione di verifiche ed ispezioni
- 5. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
- 6. Gestione degli adempimenti in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
- 7. Gestione degli adempimenti antimafia
- 8. Attività in genere che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio in cambio di un interesse o vantaggio.

REATI SOCIETARI

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 ter del Decreto con riferimento alla gestione della diffusione di notizie afferenti la sfera economica, patrimoniale e finanziaria delle società clienti, ovvero afferenti la predisposizione dei documenti finali di revisione aventi valenza esterna, la gestione della contabilità generale, la predisposizione dei progetti di bilancio civilistico ed eventualmente consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la predisposizione delle situazioni patrimoniali eventualmente necessarie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie; nonché eventuali situazioni che possano configurarsi come corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

REATI DI RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 - octies del Decreto. Premesso che Italrevi pone in essere le normali attività commerciali ricevendo ed effettuando pagamenti tramite bonifici bancari, che ha adottato procedure aziendali per la gestione delle risorse finanziarie e che ricorre normalmente a Partner e Consulenti abituali e di comprovata affidabilità, e che ha introdotto norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio ed autoriciclaggio, vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi, le Aree che potrebbero risultare a potenziale Rischio appaiono essere le seguenti:

- gestione dei pagamenti incassi;
- gestione degli adempimenti antiriciclaggio;
- gestione del Processo di Revisione.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 24 - bis del Decreto che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per alcune fattispecie di reati commessi in violazione



delle norme in materia di sistemi informatici e trattamento dei dati.

Le Aree che potrebbero risultare a potenziale Rischio appaiono essere le seguenti:

- gestione degli accessi ai sistemi e ai dati;
- gestione di informazioni/dati
- gestione degli adempimenti Privacy e trattamento dei dati sensibili.

REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 – *septies* del Decreto in relazione a:

- adempimenti relativi alla normativa a tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- adempimenti relativi alla valutazione dello stress da lavoro correlato.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Si annovera in questa categoria il reato di:

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

cc.dd. "Caporalato" previsto dal riformulato art. 603-bis c.p., rinovellato dalla Legge n. 199/2016, inerente allo sfruttamento della forza lavoro relativamente a retribuzioni fortemente al disotto dei limiti contrattuali, sproporzionate rispetto alla mole o al tipo di lavoro, reiterati comportamenti non congruenti con la normativa riguardante gli orari di lavoro, riposo e ferie, reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, imposizione di condizioni di sorveglianza e/o situazioni alloggiative degradanti.

Le Aree a Rischio che ItalRevi ha individuato in relazione al reato considerate nella presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Acquisti/contrattualistica
- Contabilità attiva e passiva
- Sicurezza e ambiente
- Gestione risorse umane
- Coperture assicurative
- Sicurezza e misurazione degli infortuni e degli incidenti
- Analisi degli incidenti
- Sorveglianza e misurazione
- Rispetto degli oneri relativi la sicurezza dei contratti
- Rispetto degli standard di qualità
- Rispetto degli standard ambientali, di qualità e sicurezza sul lavoro
- Gestione dell'orario di lavoro
- Formalizzazione del contratto
- Rilevazione delle presenze
- Assegnazione delle mansioni
- Rispetto norma UNI EN ISO 19011:2012
- Rilevazione, registrazione e archiviazione delle non conformità



• Gestione della Salute e della Sicurezza.

REATI DI INDUZIONE INDEBITA A RENDERE/NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 - decies del Decreto in relazione a:

Gestione dei contenziosi

REATI AMBIENTALI

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 - *undecies* del Decreto in relazione a:

Gestione e smaltimento rifiuti, materiali, ecc

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si annoverano in questa categoria i reati di cui all'art. 25 - terdecies del Decreto in relazione a:

Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia

REATI TRIBUTARI

I reati tributari introdotti dall'art. 39 del D.L. n. 124/2019, convertito in L. 157/2019 sono riconducibili ai reati di mera condotta, a consumazione istantanea, qualificati come delitti:

- dichiarativi finalizzati ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- falsa fatturazione;
- di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
- Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Ulteriori figure di reati tributari sono, inoltre, state introdotte dal Decreto Legislativo n. 75/2020 che ha recepito, nell'ordinamento italiano, la **Direttiva (UE) 2017/1371 c.d.** "*Direttiva PIF*". In forza del richiamo contenuto nel D. Lgs. n. 231/01 alle ipotesi di reato disciplinate dal **D. Lgs. 74/2000,** il novero dei reati presupposto si è arricchito delle ipotesi di:

- Dichiarazione infedele (Art. 4)
- Omessa Dichiarazione (Art. 5)
- Indebita compensazione (Art.10).

PROCESSI AZIENDALI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI



Oltre alle aree di attività sopra richiamate sono stati identificati una serie di processi "strumentali" alla commissione dei reati:

- 1. assunzione e sviluppo del personale;
- 2. gestione delle risorse finanziarie;
- 3. gestione degli acquisti;
- 4. gestione delle consulenze ed incarichi professionali a terzi;
- 5. gestione omaggi e liberalità;
- 6. gestione dei rimborsi spese;
- 7. gestione gare e appalti;
- 8. gestione del Processo di Revisione;
- 9. gestione delle disposizioni e Comunicazioni interne;
- 10. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- 11. gestione dei rapporti con il Mercato.

E. I Protocolli

E.1 Procedure operative predisposte ed attuate dalla Società

Con riferimento alle aree di attività a rischio e ai processi aziendali ItalRevi ha in essere specifiche Procedure dirette a rendere effettive le policies ed i principi da essa adottati.

I principi che regolano tali aree/processi sono i seguenti:

• Sistema organizzativo, separazione dei ruoli e attribuzione delle responsabilità

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, ItalRevi è dotata di:

- strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuite a ciascuna funzione,
- 2. un sistema di deleghe riguardante sia i <u>poteri autorizzativi interni</u>, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i <u>poteri di rappresentanza</u> per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) essere chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte; (ii) essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i



ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. La Società disciplina le modalità e responsabilità per garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.);

- 3. nell'ambito della gestione delle attività di revisione, per ogni singola commessa, vengono definiti ruoli e responsabilità del personale coinvolto, individuando il Socio responsabile del lavoro (che firma la relazione di revisione) ed il secondo socio che svolge un controllo di II livello sulle carte di lavoro e sul memorandum di completamento; tali figure risultano direttamente responsabili del lavoro svolto dal team di commessa;
- 4. il componente del Consiglio di Amministrazione al quale è affidato un incarico professionale ne risponde, unitamente ai propri collaboratori, in sede civile, amministrativa e penale qualora gli vengano attribuite nel compimento dell'incarico stesso azioni od omissioni generatrici della relativa responsabilità. Nessun altro soggetto del CdA può rispondere degli atti commessi dall'incaricato del servizio professionale;
- 5. il Presidente della Società risponde di tutti gli obblighi di legge previsti da codice civile ma non è direttamente responsabile delle attività professionali svolte da altri soci responsabili dei lavori (es. revisioni, due diligence, auditing, ecc).

• Procedure operative

Esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, confronti, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

• Attività di controllo e monitoraggio

Esistenza e documentazione di attività di controllo e monitoraggio che coinvolga, con ruoli diversi, vari organismi di controllo dotati, oltre che di autonomia ed indipendenza, anche di un elevato grado di competenza e professionalità.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività, effettuati dagli stessi partecipanti alle attività ed incorporati nelle procedure; (ii) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.



I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal Decreto e sono idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, ItalRevi ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/ processi aziendali.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi è dalla Società è demandato, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle Funzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tal fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

E.2 Regole Comportamentali

Di seguito si riportano i principi di comportamento di carattere generale, ripresi anche dal Codice Etico, che dovranno essere seguiti nel rispetto dei dettami del Decreto.

Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le sotto indicate regole comportamentali prevedono - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, l'espresso divieto di:

- 1. porre in essere comportamenti suscettibili di poter integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto Reati contro la Pubblica Amministrazione);
- 2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- 3. sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per qualsiasi ragione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- A. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- B. distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere formativo (ad esempio, la distribuzione di libri di aggiornamento professionale). I regali offerti o ricevuti salvo quelli di modico valore devono essere registrati in apposito registro in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;



- C. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- D. effettuare prestazioni in favore dei Partner di affari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto aziendale costituito con i Partner stessi;
- E. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico;
- F. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- G. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- H. nelle attività di revisione, in fase di accettazione dell'incarico e annualmente durante le attività di interim, la Società effettua procedure idonee a valutare il potenziale rischio di corruzione presso il cliente;
- I. tentare influenze illecite su Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- A. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- B. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (es. fornitori, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- C. forme di pagamento in cash o in natura devono essere adeguatamente giustificate e comunque devono essere entro i limiti fissati dalla legge;
- D. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di ItalRevi, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "*Destinatari*" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (*in primis*, i componenti degli Organi societari della Società).



In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- A. tutelare i legittimi interessi del mercato e dei terzi che fanno affidamento sul giudizio professionale, l'indipendenza, competenza e professionalità di ItalRevi assicurando ai propri clienti che, nel pieno rispetto delle norme e dei principi di carattere eticosociale da cui non può prescindere, obiettivo della Società è comprendere e soddisfare le esigenze del cliente stesso fornendo un servizio qualitativamente elevato;
- B. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate, anche in sede di visita ispettiva;
- C. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- D. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- E. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- F. gestire le informazioni e la documentazione inerente il cliente raccolta nel corso ed in ragione delle attività di revisione, assicurandosi che l'accesso alla stessa sia ristretto ai soli membri del team di revisione ovvero a soggetti esplicitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle direttive interne.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- A. i soggetti "Destinatari" devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli emittenti e sull'evoluzione della loro attività;
- B. tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità devono essere effettuate con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, esponendo, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti rispondenti al vero, ovvero dichiarando fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie delle Società Clienti;
- C. i soggetti "Destinatari" devono porre in essere qualsiasi comportamento che sia di supporto all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- D. i soggetti "Destinatari" devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, nella gestione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e



corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente ItalRevi) o il referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner commerciali, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell'interesse di ItalRevi, si applica quanto già precedentemente indicato.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di riciclaggio ed auto riciclaggio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "Destinatari" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di riciclaggio.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dall'art. 24octies del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo:
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei Partner e dei Consulenti;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di valori per importi rilevanti;
- non effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- garantire i principi di trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- utilizzare nelle transazioni, tutte le volte che è possibile, il sistema bancario;
- utilizzare o impiegare risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- formalizzare sempre le condizioni ed i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner.



Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- non vengono effettuati pagamenti in contanti se non per piccole spese di cassa di importo non superiore ad Euro 1.000,00;
- viene svolto il monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- nei contratti con i Partner ed i Consulenti, viene inserita specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarino a conoscenza dei principi etici e comportamentali osservati dalla Società e dei principi contenuti nel Modello e si impegnino al rispetto degli stessi. Il mancato rispetto da parte di costoro dei comportamenti etici o del divieto di rilasciare false dichiarazioni comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- viene verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento all'esatta corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali coinvolte nella specifica transazione;
- l'Ufficio Amministrazione e Contabilità può sbloccare le fatture e quindi renderle attive per il pagamento solo dopo aver verificato la documentazione a supporto della fattura/ordine/SAL e dopo aver reperito la firma del diretto responsabile per l'autorizzazione al pagamento;
- la Società prevede che i pagamenti possano essere effettuati mediante bonifici on line e, in tal caso, l'Uff. Amministrazione e Contabilità predispone il bonifico ma l'invio può essere autorizzato solo dal Presidente sulla base di credenziali personali;
- La Società prevede che le registrazioni degli incassi possano essere effettuate solo dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità che riceve giornalmente la lista dei movimenti bancari e delle contabili bancarie;
- con riferimento agli adempimenti tributari relativi ai lavoratori autonomi e fiscali relativi alle imposte dirette, mediante l'Ufficio Amministrazione e Contabilità, la Società predispone i relativi modelli F24 e/o dichiarativi fiscali, effettuando dei controlli contabili e documentali;
- nell'ambito del processo di revisione, la società adotta specifiche procedure di profilatura della clientela al fine di definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente nella fase di accettazione dell'incarico e, con frequenza periodica, verificando l'appropriatezza della classe di rischio attribuita;
- ItalRevi deve prevedere appositi protocolli, tra cui quello relativo alla formazione in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio, nei quali si stabiliscano le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai **delitti informatici e al trattamento illecito di dati**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "Destinatari" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati.



In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- astenersi da quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato ovvero che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- astenersi dal divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- astenersi dal divulgare dati o informazioni relativi a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche);
- non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- adottare misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logistiche per il trattamento dei dati personali in coerenza con il disciplinare tecnico nel quale si forniscono informazioni in materia;
- assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ed osservare scrupolosamente le prescrizioni di tutte le norme applicabili in materia;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure adottate;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- viene fornita ai neo-assunti, in fase di inserimento in struttura, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- vengono informati adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- vengono fatti sottoscrivere ai Destinatari uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali nonchè a mantenere riservata, anche successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro per qualunque causa, ogni informazione o dato inerente a persone fisiche di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro mansioni;
- vengono informati i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- viene limitato, per quanto possibile, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- vengono garantite adeguate difese fisiche a protezione dei propri server, dei sistemi informatici aziendali e dei relativi dati ivi contenuti;
- vengono aggiornate le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità.



Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai **reati contro la** salute e la sicurezza sul lavoro

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "*Destinatari*" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai **reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro.**

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- determinare le politiche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alla prevenzione dei rischi ed al miglioramento progressivo della salute e della sicurezza sul lavoro;
- identificare ed applicare correttamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rispettare gli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- rispettare gli obblighi di legge in relazione ad attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, ecc; attività di sorveglianza sanitaria, attività di informazione e formazione dei lavoratori nonché attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure previste dalla normativa indicata;
- rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dalle procedure operative adottate e dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire la programmazione di piani di informazione e formazione in materia di sicurezza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare situazioni non veritiere, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte dalla Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulle misure a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte dalla Società.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al **reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Al fine di prevenire il reato considerato, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- Rispetto del contratto di lavoro e delle correlate prescrizioni in tema di orari e sicurezza
- Rispetto della normativa inerente all'igiene presso gli uffici
- Rispetto degli standard internazionali relativi alla gestione di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro
- Esercizio di azioni preventive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Ottimizzazione delle attività mirata ad una corretta gestione della protezione dell'Ambiente, della Salute e Sicurezza del personale, attraverso la consultazione delle Analisi delle Non Conformità, delle analisi degli esiti degli Audit interni/esterni svolti dal RQ, dei mutamenti dei requisiti di legge, norme e regolamenti e risultanze degli esami



della Direzione.

Inoltre, nello specifico, ItalRevi ha predisposto le seguenti Procedure Operative e Gestionali che prevedono tra l'altro specifici protocolli validi anche ai fini del D.lgs 231/01:

- 1. PD 06 assunzione e sviluppo del personale;
- 2. PD 02 Project planning, scheduling risorse e gestione trasferte
- 3. PD 20 Gestione qualità

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di Induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "Destinatari" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato in oggetto.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di tenere comportamenti improntati a principi di onestà ed imparzialità ed al sistematico rispetto delle leggi e dei regolamenti. Inoltre è fatto divieto di indurre a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci davanti alla autorità giudiziaria, nonché di evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana o straniera.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai **reati Ambientali** I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai "Destinatari" del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali e, nello specifico, al reato di Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- istituire un sistema di controllo in grado di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti (cartucce toner, stampanti laser, cartucce di stampanti, ecc.) destinati allo smaltimento o al recupero;
- utilizzare dei contenitori da ufficio per il deposito temporaneo dei rifiuti al fine di garantirne lo smaltimento o il recupero, senza pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizio all'ambiente;
- utilizzare direttamente o attraverso fornitori abilitati, un Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) debitamente numerato e vidimato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti;
- istituire un Registro di Carico e Scarico dei rifiuti, composto da fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio, nel quale vengono riportate le informazioni sulla tipologia, sulle caratteristiche e sulle quantità dei rifiuti prodotti/smaltiti;
- in caso di scarico, garantire la registrazione sul Registro di Carico e Scarico del numero del FIR, della data di effettuazione del trasporto ed il riferimento della registrazione di carico al fine di utilizzarlo come strumento di controllo degli smaltimenti effettuati.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

L'esposizione al rischio di incorrere nei Reati tributari è ordinariamente connessa



all'operatività aziendale e coinvolge, oltre che le figure apicali, tutti i soggetti che partecipano alla gestione amministrativa e contabile della Società.

Per tali reati costituisce, pertanto, elemento di fondamentale importanza poter documentare, a fronte di pagamenti emessi o ricevuti, l'effettività della prestazione. essa sarà dimostrabile, in relazione ad acquisti o vendite, dagli ordini delle merci e dai relativi documenti di trasporto (o similari) e, in relazione alla fornitura di servizi, dai report che i Consulenti devono fornire attestante le attività svolte ed i relativi risultati.

F. Gestione delle risorse finanziarie

Secondo le disposizioni del Decreto art. 6, 2 c. lett. c) il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo di ItalRevi individua anche specifiche regole di comportamento e procedure in ordine alla gestione delle risorse finanziarie.

In tal senso infatti ItalRevi ha istituito una Tesoreria centralizzata cui fanno capo tutti i rapporti economici di qualsiasi natura della Società.

Il sistema di deleghe e procure prevede:

- per i *Partners* il riconoscimento di una autonomia di spesa limitata a € 500 al mese;
- per gli Amministratori è prevista una autonomia di spesa entro il limite di € 2.000 al mese;
- le operazioni bancarie di più alto importo, nei limiti del budget, sono effettuate dal Presidente entro il limite unitario massimo di € 100.000;
- per le operazioni di importo unitario superiore a € 100.000 è richiesta la firma congiunta del Presidente della Società e di un amministratore.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo prevede inoltre una gestione accurata degli anticipi/rimborsi connessi alle note spese del personale. Il processo di anticipazione e di rimborso prevede infatti una minuziosa analisi dei giustificativi di spesa e una verifica continua degli ammontari globali richiesti a rimborso o in conto anticipi dal personale.

G. Organismo di Vigilanza

G.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche "OdV") debbono essere:

<u>Autonomia e indipendenza</u>. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di amministrazione.

Professionalità. L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali



adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obbiettività di giudizio.

Continuità d'azione. L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento, non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

ItalRevi ha ritenuto di conferire ad un Organo Monocratico, appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b) del Decreto. Tale Organismo risulta composto da un avvocato esperto della normativa 231/01.

Sono di competenza di tale Organismo, in quanto OdV, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità di azione dell'OdV, lo stesso sarà coadiuvato da un referente interno alla struttura che lo supporterà nelle attività di monitoraggio e verifica, in attuazione dei periodici piani di attività elaborati dallo stesso OdV ed approvati dal CdA della società, e che parteciperà alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza con ruolo consultivo.

Inoltre, per attività di particolare specificità, l'Organismo di Vigilanza potrà farsi assistere da persone specializzate, fermo restando che le funzioni aziendali coinvolte nelle procedure interne dovranno fornire tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'OdV.

G.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilare sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, curandone il necessario aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne le modifiche successive, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione delle modifiche da apportare via via al Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo



di Vigilanza, in ottica operativa, svolge i seguenti specifici compiti:

- verificare l'adeguatezza del piano di aggiornamento del personale;
- predisporre il piano delle verifiche, aggiornando la matrice dei rischi;
- adeguare le procedure operative e di controllo mantenendo aggiornato il modello organizzativo;
- predisporre le relazioni con il Consiglio di amministrazione;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle funzioni aziendali competenti.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e dei responsabili delle funzioni aziendali le situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato.

Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello da parte dei soggetti Destinatari, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'esistenza di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- definisce e aggiorna la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse o messe a sua disposizione;
- definisce le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso se stesso; a tal fine dovrà coordinarsi con la Direzione Aziendale e i responsabili delle funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un efficace e costante monitoraggio delle attività a rischio reato. In particolare, per monitorare eventuali evoluzioni delle attività nelle suddette aree a rischio; per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente e per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- effettua periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- conduce le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello.

Infine, con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione, l'Organismo di Vigilanza:

- periodicamente esprime, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presenta periodicamente al Consiglio d'Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo desiderati (espletamento di procedure,



- adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verifica periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di svolgere i compiti di verifica e di costante monitoraggio dello stato di attuazione e dell'effettiva idoneità del Modello Organizzativo alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

G.3 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati, avendo come riferimento il Presidente del Consiglio d'Amministrazione per le comunicazioni periodiche.

Annualmente, l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione e dal Collegio Sindacale e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda, nonché il Consiglio di Amministrazione. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio Sindacale.

G.4 Canale per le segnalazioni (c.d. Whistleblowing)

L'Organismo di Vigilanza richiede a tutta la struttura di essere informato, in via confidenziale, di ogni comportamento in potenziale violazione delle prescrizioni del Modello D.Lgs. 231/01; le segnalazioni devono essere fatte in forma scritta mediante mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@italrevi.it

Su questo tema la Legge n. 179/2017 ha esteso al settore privato la disciplina del c.d. "whistleblowing", originariamente introdotta in relazione al solo settore pubblico, ossia l'obbligo di denuncia delle condotte fraudolente.



Secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, si applica, inoltre, anche al settore privato la serie di tutele atte a garantire la riservatezza del lavoratore dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio o nello svolgimento delle sua mansioni, preservandolo da atti discriminatori o ritorsivi.

Proprio allo specifico fine di tutelare la riservatezza del cc.dd. "whistleblower" o "segnalante", il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 – facendo uso del margine di autonomia concesso sul punto dal GDPR di matrice europea - ha previsto, all'art. 2-undecies, lett. f), che il diritto di accesso del soggetto segnalato possa essere limitato o addirittura escluso.

Nelle ipotesi di segnalazione nelle forme e nei modi sopra descritti, è stata introdotta la giusta causa alla rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale se utilizzate per il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni e alla prevenzione e repressione delle malversazioni; tale disposizione, però, non si applica nel caso in cui l'obbligo del segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza in virtù di un rapporto di consulenza professionale. Inoltre, quando i documenti sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la loro rivelazione con modalità eccedenti la soppressione dell'illecito, rappresenta una violazione.

Le informazioni anonime o rappresentate all'Organismo di Vigilanza non in forma scritta, come previsto nello Statuto, verranno da questo prese in considerazione, a sua discrezione, sulla base della gravità della violazione denunciata.

H. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

H.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da adottare a sua ragionevole discrezione e responsabilità, nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e



conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

H.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di ItalRevi le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

H.3 Deleghe e Procure

All'Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da ItalRevi ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

I. Il Sistema Sanzionatorio

Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione costituisce condizione sine qua non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il modello di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. Le sanzioni che fossero comminate nei confronti di lavoratori dipendenti saranno applicate nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla legge, con particolare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ove applicabile, e dalle norme pattizie contenute nei Contratti Collettivi applicabili.

I.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.



Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Pertanto il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL dei "dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" (v. artt. da 146 a 153).

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Alla luce delle osservazioni contenute nei precedenti paragrafi, si prevedono diversi livelli di sanzione commisurati alla gravità della violazione commessa e ai soggetti che la pongono in essere:

- A richiamo scritto portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione quando, pur non essendo integrata un'ipotesi di reato tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001, è stata violata una delle direttive o procedure previste nel presente Modello;
- B risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso del soggetto che ha violato la procedura, quando la violazione delle direttive o procedure previste nel presente Modello comporta la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto;
- C sospensione dal lavoro per un massimo di 10 giorni del diretto superiore o del responsabile della funzione per "culpa in vigilando", nell'ipotesi di cui ai punti A e B.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno altresì applicate, in relazione:

- A all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- B al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- C alle mansioni del lavoratore;
- D alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- E alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Relativamente all'accertamento delle suddette infrazioni, ai procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Aziendale per il tramite della funzione Human Resources.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal responsabile della funzione Human Resources.

I.2 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente



Modello o dal Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti Industriali, dal Contratto Collettivo Nazionali dei Dirigenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e dalla legge.

La competenza ad assumere nei confronti dei responsabili le misure più idonee sopra menzionate è dell'Amministratore Delegato o, in caso di conflitto d'interesse o per i casi più gravi, del Consiglio di Amministrazione.

I.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di Amministratori di ItalRevi, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

I.4 Misure nei confronti dei Soci con prestazione accessoria

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di Soci di ItalRevi con prestazione accessoria, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge e secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dei Partner.

I.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori terzi, Consulenti ed altri soggetti terzi in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dal Codice Etico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine è consigliabile prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole⁵ che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la

⁵ Di seguito, si riporta un esempio di clausola da inserire nei contratti con collaboratori, consulenti o soggetti terzi (si raccomanda l'inserimento della suddetta clausola almeno per i soggetti che svolgono attività "sensibili" per ItalRevi o hanno contatti con la Pubblica Amministrazione per conto di questa): ""ll fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà ItalRevi S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato



propria attività al rispetto delle previsioni di legge⁶.

In particolare, è opportuno prevedere l'integrazione contrattuale nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing" in quanto in tal caso si demanda all'esterno lo svolgimento di compiti propri della società ed appare rilevante la richiesta che tale attività sia svolta nel rispetto dei medesimi criteri di legittimità che sarebbero rispettati nel caso in cui la stessa non fosse esternalizzata.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e suggerire alla Direzione Aziendale un eventuale aggiornamento delle obbligazioni contrattuali.

J. Formazione e informazione

L'attività di formazione e di informazione coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, tutto il personale esecutivo e non di ItalRevi, e risulta articolata sui livelli di seguito indicati:

- 1. Personale dipendente (professionale e non professionale) e con funzioni di rappresentanza dell'ente: in aggiunta al seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti, accesso alla intranet aziendale in cui sarà creato uno spazio dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza; specifiche email di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; elearning dedicato all'argomento, con test di verifica;
- 2. <u>Altro personale non dipendente</u>: nota informativa interna sui principi di riferimento per l'adozione del Modello e sul Codice Etico.

3

J.1 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ItalRevi garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsabile della Funzione Human Resources e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

• La comunicazione iniziale

_



Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito uno spazio nella Intranet dedicato all'argomento e aggiornato a cura dell'Organismo di Vigilanza, nel quale risiedono i documenti descrittivi del Modello. Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

• La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, ItalRevi prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, elearning, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

J.2 Informativa a collaboratori ed altri soggetti terzi

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di ItalRevi e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza di ItalRevi che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.


Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Allegati

- 1. Struttura Organizzativa
- 2. Manuale di Revisione
- 3. Codice Etico
- 4. Manuale di Sistema Gestione Qualità
- 5. Appendice dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001



1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA





5. APPENDICE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

DESCRIZIONE DEI REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E S.M.I.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt.24, 25 D.lgs.231/01)

1	Concussione (art. 317 c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità.
2	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
3	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
4	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter co.1)	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
5	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
6	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Tale reato prevede la punibilità dell'incaricato di un pubblico servizio nei casi di cui all'art. 319 c.p. e della persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato nei casi di cui all'art. 318 c.p.
7	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. co.1-3)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
8	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità



	corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
9	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
10	Indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	Tale ipotesi di reato, residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato previsto dall'art. 640 bis c.p., si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
11	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
12	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
13	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando senza diritto i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.



		Ţ
14	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei poteri.
15	Peculato (art. 314 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Tale reato è rilevante ai fini 231 solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea
16	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Tale reato è rilevante ai fini 231 solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea
17	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Tale reato è rilevante ai fini 231 solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea
18	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. Tale reato è rilevante ai fini 231 solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea



B) REATI SOCIETARI (art.25-ter D.lgs. 231/01)

1	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2621 e art. 2622 c.c.)	Tale reato prevede la punibilità di amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
2	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
3	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
4	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	La "condotta tipica", necessaria per il perfezionamento di questo reato, prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
5	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
6	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della propria società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
7	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
8	Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art.	Il reato si realizza nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un



	2629-bis c.c.)	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.
9	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
10	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
11	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	La fattispecie criminosa in esame si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
12	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
13	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
14	Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili



societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

C) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.Lgs n. 231/01)

Falsità in documenti 1 informatici Art. 491-bis c.p.

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni). A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a guerela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615 - quater c.p.

3

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro



		a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.
4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615-quinquies c.p.	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quater c.p.	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quinquies c.p.	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635-bis c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635-ter c.p.	Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e` aumentata.
9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635-quater c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della



		qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
		Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 635- quinquies c.p.	telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e` aumentata.
11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Art. 640-quinquies c.p.	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

D) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies, D.lgs.231/01)

1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Commette il reato di riciclaggio chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	La fattispecie di reato in esame presuppone, per il suo perfezionamento, che l'autore impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.
4	Autoriciclaggio (art. 648ter-1 c.p.)	Si applica a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies, D.lgs.231/01)



1	Omicidio colposo, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
---	--

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona". La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro. I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co. 3 c.p.)

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore ai 40 giorni;

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile; la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

F) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.lgs.231/01 – art.2 co. 29, L.15 luglio 2009, n. 94)

Associazione per delinquere Art. 416 c.p. co. 6

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-3 mafioso Art. 416-ter c.p. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione Art. 630 c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi



		prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 74, DPR 309/1990	 Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al

G) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-bis e art 25-bis.1, D.lgs.231/01)

presente articolo.

1	Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.
2	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103,00.



3	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
4	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00.
5	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
6	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
7	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis c.p.)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
8	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
9	Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 a



	elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941)	Euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante
10	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941)	gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
11	Opere dell'ingegno (art. 171- ter l. 633/1941)	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chi a fini di lucro compie i seguenti reati: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
12	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)	E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

H) REATI DI FALSO NUMMARIO: DELITTI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis, D.lgs.231/01)

***************************************		Costituisce condotta rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 il
	spendita e introduzione	comportamento di chiunque:
1	nello Stato, previo concerto,	1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso leale nello
1	di monete falsificate (art. 453	Stato o fuori;
	c.p.).	2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
		l'apparenza di un valore superiore;



		 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Chiunque altera monete della qualità, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del punto precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.
3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 c.p.).	Chiunque, al di fuori delle ipotesi delittuose previste dagli articoli 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene, rispettivamente previste dai citati articoli 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.
4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).	Costituisce la fattispecie in esame la condotta di chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. Il fatto è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
5	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).	La condotta di chiunque operi la contraffazione o l'alterazione di valori di bollo ovvero introduca nel territorio dello Stato, acquisti, detenga, o metta in circolazione valori di bollo contraffatti soggiace alle pene previste dagli articoli 453, 455 e 457 c.p., ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale costituiscono valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati dalle leggi speciali.
6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori bollo (art. 460 c.p.).	La contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione l'alienazione di tale carta contraffatta, da chiunque posta in essere, è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
7	Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carte filigranata (art. 461 c.p.).	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.
8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena prevista dall'articolo 457, ridotta di un terzo.



Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 9 distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pongono in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

I) ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies, D.lgs.231/01)

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (Art. 187 TUF)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.



J) INDUZIONE A RENDERE/NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies, D.lgs.231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

K) REATI DI TERRORISMO O EVERSIONE ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater, D.lgs.231/01)

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico.

L) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 D.lgs. n. 231/01)

Pratiche di mutilazione 1 degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chi, invece, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopraindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando tali pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.



2	Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni
3	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
4	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
5	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	Chiunque, utilizzando minori, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce i minori a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio di tale materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico in oggetto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6	Detenzione di materiale pornografico (art. 600- quater)	Chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
7	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	Le disposizioni descritte nei precedenti punti si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
8	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.



Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Infine, integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

N) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.lgs. m. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art. 727 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 bis c.p.

2

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.



- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- 4. (omissis)
- 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (*omissis*)

- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -Art. 137 co. 2-3-5-11-13



4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata o discarica non autorizzata D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 256 co.1 - 3	 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5	Miscelazione di rifiuti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 256 co.5	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 256 co.6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7	Bonifica dei siti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 257 co. 1-2	1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
8	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 258, co. 4 secondo periodo	4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.



9	Traffico illecito di rifiuti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 259, comma 1	1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
10	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 260 co. 1-2	1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
11	Superamento valori limite di emissione e qualità dell'aria D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 279 co. 5,	2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
12	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 7 febbraio 1992, n.150 - Art. 1 co. 1-2 Art. 2 co. 1-2 Art. 3 co. 4 Art. 3 bis co. 1	Art. 1 co. 1-2 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del Regolamento (CE) n.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive



- modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 co. 1-2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie



di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro

Art. 6 co. 4

mesi ad un massimo di dodici mesi.

4 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3bis co. 1

1 - Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Art. 3 co. 7

7 - Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso
provocato da navi
D. Lgs. 6 novembre 2007, n.
202 - Art. 8 co. 1-2

- 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo
provocato da navi
D. Lgs. 6 novembre 2007, n.
202 - Art. 9 co. 1-2

- 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.



16	Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p Tit. VI-bis)	E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
17	Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p Tit. VI-bis)	Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
18	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p Tit. VI-bis)	Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

O) REATI DI EMERSIONE DEI LAVORATORI IRREGOLARI (art. 25-duodecies, D.lgs. n.231/01)

1	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Art. 22 - co. 12-bis	 12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
---	--	--



12-ter Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

P) REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1 Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia

- 1 In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2 Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3 Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Q) REATITRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	 3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 4. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi
		quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	 È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
4	Occultamento o distruzione di documenti contabili	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
5	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	 È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini



6 Dichiarazione infedele	della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
6 Dichiarazione infedere	criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
	Tale reato è rilevante ai fini 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
7 Indebita compensazione	2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
	Tale reato è rilevante ai fini 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



8 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato è rilevante ai fini 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Roma 24/03/21